

BANDO ANNO SCOLASTICO 2011/2012
per la concessione degli ASSEGNI DI STUDIO
ai sensi della Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI STUDIO

Gli assegni di studio di cui al presente bando sono previsti dall'art. 7 del D.P.P. 5 novembre 2007 n. 24-104/Leg, Regolamento di attuazione per l'esercizio del diritto allo studio della L.P. 07 agosto 2006, n. 5, artt. 71, 72 e 73).

La domanda di assegno di studio va presentata PREVIO APPUNTAMENTO al Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti n. 4, 38033 Cavalese – Servizio Istruzione, tassativamente entro il giorno **martedì 20 dicembre 2011**, nel seguente orario: dal lunedì al giovedì ore 08.30 -12.00 / 14.30 – 16.00 ed il venerdì 08.30 – 12.00.

(è importante non aspettare l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande !)

La domanda di assegno di studio va redatta presso il Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con la presenza del richiedente (genitore o chi ha la patria potestà), utilizzando apposito programma informatico. A tale fine è necessario che l'interessato venga personalmente al Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, **prima del termine del 20.12.2011.**

Al fine di evitare lunghi periodi di attesa per la presentazione della domanda si raccomanda di prendere appuntamento telefonando direttamente allo stesso Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme ai numeri 0462 241316 oppure 0462 241327

Per la compilazione della domanda è necessaria la seguente documentazione:

1. la **dichiarazione ICEF** relativa ai dati di reddito e patrimonio già effettuata presso i soggetti abilitati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).
La dichiarazione ICEF eventualmente già presentata per la richiesta di altre agevolazioni (per es. riduzione della tariffa del servizio di trasporto scolastico o per il servizio mensa), riferita ai redditi 2010 e al patrimonio al 31.12.2010 è valida anche per la domanda di assegno di studio.
2. l'allegato **modello di domanda**, contenente tutte le informazioni relative alla media dei voti dell'alunno e le spese scolastiche, necessarie per la successiva redazione della domanda di assegno di studio.

Presso il Servizio medesimo verrà così redatta la domanda di assegno di studio, che dovrà essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. Si ricorda in proposito che la sottoscrizione dell'istanza non deve essere autenticata; ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del T.U., è sufficiente che il

richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda.

La procedura è completamente informatizzata ed il personale addetto collaborerà con i richiedenti per una corretta compilazione della domanda di assegno di studio.

Il Servizio è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di presentazione della domanda (tel. 0462/241316 – 0462/241327).

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, sarà disponibile presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e direttamente presso il Servizio Istruzione della Comunità. L'interessato potrà inoltre visitare il sito Internet <http://www.icef.provincia.tn.it> per effettuare, attraverso il cd. "**modulo di trasparenza**", una simulazione sull'ammissibilità ai benefici in oggetto.

2. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Sono escluse le provvidenze per le spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) per gli studenti frequentanti le seguenti istituzioni scolastiche paritarie, disciplinate dall'articolo 76 della L.P. 7/08/2006, n. 5:

1. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Trento;
2. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, sede di Rovereto;
3. ISTITUTO SACRO CUORE di Trento;
4. SCUOLA SACRA FAMIGLIA di Trento;
5. SCUOLA MARIA SS. BAMBINA di Trento;
6. ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE di Trento;
7. ISTITUTO SALESIANO SANTA CROCE di Mezzano del Primiero;
8. SCUOLA RUDOLF STEINER di Trento;
9. VERONESI società cooperativa di Rovereto;
10. OXFORD CIVEZZANO società cooperativa di Civezzano;
11. GARDASCUOLA società cooperativa di Arco

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere **residente in provincia di Trento**;
- b) avere **un'età non superiore ai venti anni** a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda, (per il corrente anno scolastico sarà la data del 09 giugno 2012);
- c) avere ottenuto la **promozione alla classe frequentata** nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento; **oppure nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione essere iscritto per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi**;
- d) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, **una spesa superiore ad Euro 50,00**; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- e) appartenere a un nucleo familiare la cui situazione economica riferita al reddito ed al patrimonio non superi i limiti riportati nel presente bando.
- f) per i minori in affidamento presso famiglie o presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);
- g) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

4. TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE ALL'INTERVENTO

Ai fini della determinazione dell'assegno di studio verrà riconosciuta la spesa eccedente la **franchigia pari ad Euro 50,00**.

STUDENTI ISCRITTI PRESSO	TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA
A) ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIALI	<ul style="list-style-type: none">▪ convitto e alloggio▪ tasse di iscrizione e rette di frequenza (NB: non rientrano le spese di cancelleria o eventuali cauzioni versate alla Scuola)
B) ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVINCIALI E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GESTITI DA ENTI CONVENZIONATI (ai sensi dell'art. 11 L.P. 21/1978)	<ul style="list-style-type: none">▪ convitto e alloggio▪ tasse di iscrizione e rette di frequenza (NB: non rientrano le spese di cancelleria o eventuali cauzioni versate alla Scuola)
C) ISTITUZIONI PARITARIE CON SEDE IN PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none">▪ convitto e alloggio
D) ISTITUZIONI PARITARIE CON SEDE FUORI PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none">▪ convitto e alloggio▪ mensa▪ trasporto▪ libri di testo
E) ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E ISTITUZIONI FORMATIVE CON SEDE FUORI PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none">▪ convitto e alloggio▪ mensa▪ trasporto▪ libri di testo▪ tasse di iscrizione e rette di frequenza (NB: non rientrano le spese di cancelleria o eventuali cauzioni versate alla Scuola)

NOTE:

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio deve sussistere il requisito dei validi motivi; in tal senso devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto, nonché dell'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dai Comprensori.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale. Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;

- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto di libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER L'A.S. 2011/2012

L'assegno di studio viene erogato, sulla base delle spese riconosciute, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, fino **all'ammontare massimo stabilito pari ad Euro 5.000,00.**

Non sono concessi assegni di studio di importo **inferiore ad Euro 50,00.**

Le domande di assegno di studio devono essere presentate presso la Comunità di residenza **entro il 20 dicembre**; entro il 20 gennaio ciascun Ente approva la graduatoria definitiva dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata, da erogare entro il 20 febbraio; la residua parte del beneficio viene erogata a seguito dell'accertamento della spesa complessiva effettivamente sostenuta.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. L'importo di tali ulteriori benefici dovrà essere autocertificato in sede di erogazione dell'assegno di studio per consentire eventuali rideterminazioni.

Qualora i fondi rispettivamente stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.

In relazione alle spese sostenute ed ai fini di una corretta compilazione della domanda, si suggerisce all'interessato di presentarsi munito di documentazione attestante le spese ammissibili sostenute nell'anno scolastico 2011/12, e precisamente:

1. *tessera di abbonamento servizio pubblico di trasporto studenti per l'anno scolastico 2011/12;*
2. *in caso di convitto, sia soluzione collegio, sia solo alloggio, copia del contratto di affitto dell'appartamento e/o dichiarazione del convitto riportante la spesa a carico dello studente per l'anno scolastico 2011/12;*

3. *relativamente alla spesa per i libri di testo, documentazione probatoria ai fini fiscali inerente la spesa sostenuta, corredata da elenco rilasciato dalla scuola dei libri di testo adottati dalla classe frequentata dallo studente nell'anno scolastico di riferimento;*
4. *copia bollettini di c.c. postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza (NB. Non rientrano le spese di cancelleria o eventuali cauzioni che vengono versate alle scuola);*
5. *la pagella dell'alunno relativa all'anno scolastico 2010/11.*

NB: tutte le spese richieste debbono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con conseguenze penali per il dichiarante (rif. deliberazione G. PAT nr. 2389 dd. 04.10.02).

6. REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE: ANNO DI RIFERIMENTO

Con riferimento all'anno scolastico 2011/12, per la valutazione della situazione economica familiare dovranno essere utilizzati, per quanto riguarda il reddito, i dati delle dichiarazioni 2011 relative all'anno 2010, e per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, i dati riferiti al 31.12.2010, in quanto ultimi dati disponibili.

7. PARAMETRI ICEF E PESO DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO IN RELAZIONE ALLA PARENTELA CON IL RICHIEDENTE

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto richiedente:

- al 100% per quanto riguarda il reddito del soggetto richiedente, del coniuge non separato legalmente e del convivente "more uxorio" ;
- al 50% per quanto riguarda il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza	€ 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare	€ 20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza	€ 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza	€ 60.000,00
Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	5%
Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	60%
Reddito di riferimento	€ 50.000,00

8. CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 17 giugno 2010 e dei parametri fissati da queste disposizioni, utilizzando l'algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1484 di data 25 giugno 2010.

9. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI.

Sono ammessi all'assegno di studio, gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_sup non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affidamento presso famiglie o presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

10. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N.5.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico; quest'ultimo è valutato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.

Scala di attribuzione del punteggio per il merito scolastico (da 6,0 a 10)

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado nell'anno scolastico 2010/11, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

Ai fini del calcolo della media dei voti **non rientrano** nel computo il voto di **condotta** e di **religione**.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

La Comunità Territoriale della Val di Fiemme, tramite il Servizio Istruzione effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato DPR 445/2000.

Cavalese, 16 novembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Mario Andretta -